

Ordinanza del 27.9.2000

Il Tribunale di Trani, quale giudice del lavoro, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giorgio Pica Presidente

dott. Adriana Doronzo giudice rel.

dott. Francesco Zecchillo giudice

per provvedere sul reclamo proposto con ricorso depositato il 17.2.2000 dalla s.p.a. Poste Italiane, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso il provvedimento d'urgenza reso ex artt.669 bis e 700 c.p.c. dal giudice del Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, in data 17.1.2000;

letta la memoria difensiva depositata dal resistente T Salvatore;

sentite le parti comparse e udito il relatore,

OSSERVA.

1) Con il provvedimento impugnato, il giudice ha accolto la domanda proposta ex art.700 c.p.c. dal T Salvatore e diretta ad ottenere la sua reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione della nullità, ovvero illegittimità del licenziamento intimatogli dall'ente datore di lavoro.

A sostegno della domanda, il ricorrente, dipendente della s.p.a. Poste italiane, presso l'agenzia di coordinamento di Barletta, inquadrato nell'area operativa del c.c.n.l. di categoria come operatore di esercizio, addetto dapprima allo svolgimento delle mansioni di fattorino e poi di portalettere, ha sostenuto che il provvedimento adottato dall'ente datore di lavoro in data 25.6.1999, con il quale si dichiarava risolto il rapporto a decorrere dalla data della sua comunicazione, doveva ritenersi nullo perché emesso in violazione degli artt.10 e 20 della legge n.482/1968 che disciplina l'accesso al lavoro degli invalidi civili. Riferiva infatti che era affetto da spondiloartrosi, osteoporosi di grado elevato miopia elevata e che a giudizio del medico legale non era idoneo alle mansioni di recapito permanentemente, mentre era idoneo all'attività di tipo amministrativo; che, comunicato il responso della commissione medico legale, egli era stato dapprima addetto a mansioni amministrative, di registrazione, scarico e smistamento degli atti giudiziari, ecc., e successivamente licenziato, senza che l'ente provvedesse ad assegnarlo ad una occupazione compatibile con le sue condizioni, a norma dell'art.20, c. 4, citata. Aggiungeva che il provvedimento era nullo anche per la violazione degli artt.83 del c.c.n.l. del 24.11.96, degli artt. 1 e 3 della legge n.604/1966 e degli artt.1463 e 1464 c.c. dal momento che il datore di lavoro non aveva dimostrato non solo l'inidoneità del lavoratore alle mansioni da ultimo svolte (mansioni di tipo amministrativo e interne all'azienda), ma anche la impossibilità di utilizzarlo in altre mansioni nell'assetto produttivo. Inoltre, all'interno dell'area operativa e di base, cui apparteneva esso ricorrente, vi erano numerosi altri lavoratori che avrebbero potuto svolgere le mansioni di portalettere ma che erano stati dispensati da tale servizio e adibiti allo svolgimento di servizi interni.

In ordine al periculum in mora, faceva rilevare di essere a capo di una famiglia monoreddito, con tre figli a carico; di essere onerato di un debito contratto per l'acquisto della una casa familiare; di

sopportare una spesa quotidiana di £. 60.000 per l'acquisto un farmaco necessario per la cura della sua osteoporosi.

Chiedeva che i sensi dell'art.700 c.p.c. fosse ordinata la sua reintegrazione nel posto di lavoro nelle mansioni da ultimo svolte, con le ulteriori conseguenze risarcitorie.

Nel costituirsi, l'ente convenuto precisava che il lavoratore era stato assunto a seguito di un regolare concorso e non in virtù della legge n.482/1968, pur essendo un invalido civile al 35% dal 1980, con un aggravamento al 46% riconosciuto dalla A.U.S.L. BA/1 il 22.5.1990; che, nonostante la spondiloartrosi cervicale, egli aveva espletato l'attività di recapito sino al 12.10.1998, data in cui aveva inoltrato l'istanza per essere sottoposto a visita medica collegiale ai fini dell'esonero dal servizio esterno; che, con nota del 20.10.1998, l'ente aveva invitato il ricorrente a confermare lo stato di inidoneità e a tale nota il lavoratore aveva replicato che non intendeva essere dichiarato inidoneo alle mansioni di O.E., allegando un certificato medico in tali sensi; con altro certificato del 16.12.1998, il T aveva richiesto l'esonero dai servizi esterni; che, a seguito della visita collegiale, era emerso che il T non era idoneo alle mansioni di recapito permanentemente, ma idoneo alle attività di tipologia amministrativa; che con nota del 21.4.1999, la direzione regionale aveva richiesto alla direzione centrale risorse umane servizi gestione del personale di Roma di conoscere eventuali soluzioni proponibili all'interessato e nelle more il lavoratore era stato addetto a mansioni di produzione interna, ma solo provvisoriamente, a causa di un esubero di personale; con nota del 25.5.1999, la direzione centrale aveva disposto che "non sussistendo su tutto il territorio nazionale alcuna esigenza compatibile con la residua capacità lavorativa dell'interessato, il medesimo dovrà essere licenziato ai sensi dell'art.83 del c.c.n.l.". Asseriva che il licenziamento, intimato al lavoratore con effetti dal 25.6.1999, era da ritenersi corretto e legittimo, alla stregua degli artt.40 e 53 dei c.c.n.l. del 26.11.1994 e degli accordi integrativi del 23.5.1995 e 26.10.1995, che impongono l'accesso all'area operativa solo a coloro che sono incondizionatamente idonei a tutte le mansioni dell'area e alle turnazioni e ciò al fine di garantire la flessibilità e la intercambiabilità del personale; che peraltro era in corso un vasto programma di ristrutturazione legato all'attuazione del piano di impresa, con la previsione di una drastica riduzione dei settori di staff e amministrativi e un aumento di produttività nei settori di produzione; che infine la norma dell'art.83 del c.c.n.l. del 26.11.1994 consentiva il licenziamento con preavviso o con il pagamento dell'indennità sostitutiva in caso di dipendente divenuto inidoneo a qualsiasi mansione della propria qualifica e che nessun obbligo poteva gravare su di sé di assegnare il lavoratore ad altre mansioni compatibili con il nuovo stato di minorazione fisica. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Con il provvedimento impugnato, invece, il giudice ha fatto proprie le tesi del ricorrente; ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto, qualificandolo come licenziamento illegittimo, e ha condannato l'ente a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di carattere patrimoniale.

Con il proposto reclamo, la difesa del resistente ha censurato il provvedimento del primo giudice, riproponendo le argomentazioni e le difese, in fatto e in diritto, già spiegate in prime cure: in particolare, ha ribadito che non sussiste alcun obbligo per il datore di lavoro di adibire il lavoratore, che (a) causa della sopravvenuta impossibilità fisica o psichica non possa svolgere le mansioni per le quali era stato assunto o alle quali è stato in concreto destinato secondo le esigenze dell'impresa, a nuove o diverse mansioni compatibili con lo stato di minorata capacità, salvo il caso di espressa e specifica previsione legislativa o contrattuale; che pertanto era giustificato il recesso per giustificato motivo, senza che vi fosse l'obbligo di provare che nell'azienda vi siano altri posti confacenti alle condizioni del lavoratore.

Lamentava che il primo giudice non aveva dato alcuna motivazione (se non ricorrendo a clausole di stile) in ordine alla sussistenza del periculum in mora, peraltro non dimostrato dal lavoratore.

Chiedeva pertanto l'accoglimento del reclamo, con il rigetto della domanda cautelare proposta dal lavoratore.

Anche in questa fase si costituiva il ricorrente, il quale - dopo aver eccepito l'inammissibilità del reclamo per l'incompetenza funzionale del giudice adito, essendo invece competente la corte di appello - si riportava alle considerazioni già svolte nel ricorso e al provvedimento emesso dal primo giudice, di cui chiedeva la conferma.

2) I fatti esposti dal ricorrente sono pacifici e, del resto, non sono stati contestati dall'Ente Poste Italiane, costituitosi, come si è detto, anche nella fase svoltasi dinanzi al primo giudice.

Sull'eccezione di inammissibilità del reclamo, perché proposto a giudice incompetente, sollevata di lavoratore, si osserva che essa si fonda sull'erroneo presupposto che la devoluzione alla Corte di Appello dell'appello, contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste dall'art.409 c.p.c. ( a norma dell'art.433 c.p.c. come modificato dall'art.85 del d.lg.n.51 del 1998 e con effetti dal 2 giugno 1999), comporti anche la devoluzione a quest'organo dei reclami avverso i provvedimenti cautelari, emessi ex artt.669 bis e seguenti, nelle medesime controversie.

In proposito, dopo le prime incertezze interpretative, sembra sufficiente rilevare che la disposizione in esame non ha inciso sulla portata normativa dell'art.669 terdecies, il quale, nel dettare una disciplina unitaria uniforme per tutti i procedimenti cautelari, in qualsiasi materia emessi, ha attribuito "al collegio" la competenza a decidere dei reclami contro provvedimenti del giudice singolo del tribunale. In mancanza di diverse indicazioni circa l'ufficio giudiziario cui devono appartenere i giudici chiamati a comporre il collegio, non sembra ragionevole dubitare che esso coincida (con) il tribunale.

Che l'intenzione del legislatore sia stata quella di attribuire la competenza sul reclamo cautelare ad un organo facente parte dello stesso ufficio, ma diversamente composto (giudice collegiale piuttosto che giudice singolo), appare evidente nell'ultima parte del secondo comma dell'art.669 terdecies, lì dove si prevede che il reclamo contro il provvedimento emesso dalla corte di appello deve proporsi ad altra sezione della stessa corte, o, in mancanza alla corte di appello più vicina. Vi è dunque, alla base, una scelta del legislatore di ripartire le competenze - tra prima fase e reclamo in senso per così dire orizzontale, diversamente da quanto è previsto, di norma, per i mezzi di impugnazione.

Ciò sembra peraltro rispondere ad un'esigenza di celerità ed economia processuale, fondamentale nel processo cautelare, apparendo più rispondente agli interessi delle parti che il processo non si "allontani" neppure geograficamente dalla sua sede naturale.

A maggior ragione, questa scelta si impone nel processo dei lavoro, dove la celerità del processo è principio fondamentale.

Ritenuto dunque che competente a decidere del reclamo è il tribunale, nessuna altra questione deve porsi all'attenzione delle parti, giacché è noto che la suddivisione del lavoro all'interno di un ufficio giudiziario non comporta alcuna questione di competenza ma di mera ripartizione interna degli affari. Quanto alle norme sulla composizione del collegio - e dunque sulla costituzione del giudice - , si reputa che esse siano state rispettate dal momento che la trattazione del reclamo è assegnata ad un collegio tabellarmente (anche se transitoriamente, fino all'esaurimento delle controversie

pendenti) addetto alla trattazione delle controversie di lavoro, sicché anche il criterio della specializzazione del magistrato è stato rispettato.

3) Va ricordato che i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. richiedono, quali presupposti indefettibili per la loro emanazione, la probabile esistenza del diritto e il pericolo nel ritardo.

Giova osservare che la natura cautelare del procedimento non altera il regime probatorio cui le parti sono sottoposte, sicché, trattandosi di licenziamento, è onere del datore di lavoro dimostrare, sia pure a livello di mero fumus, la sussistenza in concreto della giusta causa di licenziamento.

Al lavoratore spetta di offrire indizi o meri argomenti di prova sulla insussistenza della giusta causa, gravando invece interamente su di lui l'onere di dimostrare la sussistenza del periculum in mora.

Ora, dalla ricostruzione dei fatti emergente dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni degli informatori raccolte dal primo giudice è risultato che il lavoratore non è assolutamente idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto: dal verbale di visita collegiale redatto dal collegio medico legale per gli accertamenti previsti dal d.p.r. 761/1979 l'11.2.1999, risulta che il T non è idoneo alle mansioni di servizio di recapito permanente, mentre è idoneo alle attività di tipologia amministrativa.

Posto che l'art.83 c.c.n.l. invocato dalla società datrice di lavoro richiede, per la risoluzione del rapporto per inidoneità fisica, che il lavoratore sia divenuto inidoneo a qualsiasi mansione della propria qualifica, spettava al datore di lavoro dimostrare che la qualifica di operatore di servizio ricomprenda solo ed esclusivamente le mansioni di recapito. Per contro, è dimostrato che altri lavoratori assunti con la medesima qualifica e addetti alle medesime mansioni del T al momento dell'assunzione, sono di fatto addetti a servizi interni all'azienda (v. pianta organica del 13.12.1999 in atti e dichiarazioni rese dal direttore dell'ufficio di Barletta al primo giudice). Alla luce di queste considerazioni, appare irrilevante il riferimento che l'ente poste fa agli accordi integrativi del c.c.n.l., i quali sembrano attenere ai requisiti per le nuove assunzioni di personale, laddove il rapporto di lavoro con il T è certamente antecedente ai detti accordi, sicché non può risentire di disposizioni meno favorevoli, cui peraltro nessuno degli altri operatori addetti all'ufficio di Barletta soggiace.

In difetto di una siffatta prova - che anzi è contrastata dalle suddette risultanze istruttorie - non può dirsi che il T sia assolutamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi mansione tipica della propria qualifica e tanto basta per ritenere che il licenziamento intimato non sia sorretto da un'adeguata giustificazione.

3) Non pare, peraltro, che possano sussistere dubbi sulla ricorrenza in concreto degli altri presupposti richiesti (imminenza e irreparabilità del pregiudizio) in considerazione del diritto vantato.

Sulla questione dell'ammissibilità del ricorso alla procedura ex art.700 c.p.c. nel caso in cui la tutela urgente sia interamente soddisfatta del diritto che si intende far valere in via ordinaria sembra sufficiente rilevare che la norma citata parla genericamente di "provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito": non si può dunque escludere a priori che "l'irreparabilità del pregiudizio sia causata proprio dal ritardo nella emanazione del provvedimento costitutivo o dispositivo, quanto meno con riferimento a quelle ipotesi in cui già prima della pronuncia giudiziale l'ordinamento consente di individuare il bene destinato a soddisfare l'interesse della parte istante".

E' ciò che sembra verificarsi nel caso di specie, di lavoratore illegittimamente allontanato dal posto di lavoro, giacché ciò che preme al soggetto non è tanto l'astratta dichiarazione dell'inadempimento del datore di lavoro, né il semplice risarcimento del danno per equivalente, quanto piuttosto che gli sia riconosciuta il diritto di rendere la prestazione lavorativa, onde conseguire tutti i diritti ad essa conseguenti.

In altre parole, gli effetti della futura decisione di merito sarebbero parzialmente frustrati "dal protrarsi dello stato di insoddisfazione del diritto durante tutto il tempo necessario ad essere fatto valere in via ordinaria".

E' infatti evidente lo scarto - non altrimenti colmabile se si pone mente agli effetti retributivi e, in senso lato, di status, contributivi e pensionistici che il diverso inquadramento comporta - tra la sentenza che accerterà il diritto e l'integrale soddisfacimento del diritto medesimo, scarto che rende necessaria e ammissibile la tutela urgente a carattere anticipatorio.

Tale scarto non ricorre quando la lesione riguardi un diritto a contenuto e funzione patrimoniale, di per sé normalmente risarcibile per equivalente e, quindi, suscettibile di essere integralmente soddisfatto con la sentenza di merito.

Tuttavia, il diritto alla retribuzione assolve una funzione non esclusivamente patrimoniale, il quanto garantisce il soddisfacimento di bisogni di natura primaria, aventi rilevanza costituzionale: la lesione di tale diritto può dunque essere causa di un pregiudizio qualora incida e leda il diritto del soggetto ad un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la sua famiglia.

Nel caso di specie, non è dubbio che il lavoratore costituisce per la sua famiglia, composta della moglie e da tre figli a carico, l'unica fonte di sostentamento, sicché può ragionevolmente affermarsi che, sia alla data della delibazione fatta dal primo giudice sia a quella del deposito del ricorso per reclamo, la situazione antiggiuridica lamentata dal ricorrente sussiste ed è data, appunto, dalla perdita di tutte le posizioni soggettive connesse all'attività di lavoro.

La natura della pronuncia impone che sulle spese della presente procedura, comprese quelle dalla fase svoltasi dinanzi al primo giudice, si debba provvedere con la sentenza di merito.

P.Q.M.

letti gli artt.669 terdecies e 700 c.p.c.;

rigetta il reclamo proposto dalla s.p.a. Poste Italiane con ricorso del 17.2.2000, avverso il provvedimento reso dal Giudice del lavoro di Trani in data 17.1.2000.

Dispone che sulle spese del giudizio cautelare si provveda all'esito del giudizio di merito.

Trani, 21 settembre 2000

Il Presidente

(F.to: Dr. Giorgio Pica)

Il giudice est.

(F.to: Dr.ssa Adriana Doronzo)

Depositato oggi in Cancelleria

Trani, 27 settembre 2000